

Omologazione di serie di mobili imbottiti.

Come è noto, la procedura per omologare un certo numero di modelli di mobile imbottito diversi tra loro solo per parametri non influenti ai fini dell'omologazione, è quella di procedere, previa esecuzione delle prove di laboratorio, alla omologazione di un determinato modello di manufatto assunto come prototipo di riferimento e, successivamente, all'omologazione di ciascuno degli altri modelli senza la ripetizione delle prove stesse.

In linea di principio detta procedura presenta validità del tutto generale e, pertanto, andrebbe applicata senza alcuna eccezione anche al caso in cui i vari modelli di mobile imbottito costituiscano una cosiddetta "serie" (o "collezione" o "componibile") identificata, dal punto di vista commerciale, con una specifica denominazione.

Per quanto riguarda le "serie", però, questo Ministero, nell'intento di migliorare l'erogazione dei servizi da parte della Pubblica Amministrazione, ha rilevato ed attuato già da tempo la possibilità di omologare, in un'unica soluzione, le "serie" stesse, sulla base di certificazioni emesse per i modelli di manufatto presi a simbolo delle medesime.

Si è potuto così conseguire, in un congruo numero di casi, una notevole riduzione dei tempi di risposta da parte di questo Ufficio in piena conformità allo spirito della legge 241/90. Nella fattispecie, però, la collaborazione offerta da codesti laboratori non è stata suffragata, come di consueto, dalla necessaria e proficua uniformità di comportamento, forse per il fatto che le varie - direttive al riguardo siano state fornite da questa Amministrazione di volta in volta e per le vie brevi.

Al fine pertanto di ufficializzare e uniformare la procedura da adottarsi per l'omologazione, in un'unica soluzione, di un'intera serie di modelli di mobile imbottito, si stabiliscono i seguenti criteri e modalità di azione:

1) La procedura è applicabile solo al caso in cui la serie, individuata con una propria denominazione commerciale, sia costituita esclusivamente da modelli di mobile imbottito e non anche da altri tipi di manufatti o materiali.

Tutti i modelli della serie devono risultare classificabili nella reazione al fuoco, realizzati con gli stessi identici componenti per quanto riguarda la costituzione dell'imbottitura, del rivestimento e dell'interposto e devono dar luogo ad identiche campionature di prova

In tutti gli altri casi deve essere seguita la procedura generale citata in premessa.

2) Il certificato di reazione al fuoco e i relativi consueti allegati (rapporto di prova, scheda tecnica e disegni illustrativi) devono risultare afferenti al singolo modello di manufatto assunto a simbolo dell'intera serie.

Il manufatto stesso deve risultare individuato con la denominazione commerciale della

serie di appartenenza e con una sigla o dizione identificativa specifica per l'articolo.

- 3) Alla normale certificazione deve essere acclusa una documentazione supplementare costituita da una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 1) nonchè dai disegni illustrativi di tutti gli altri modelli costituenti la serie.

La dichiarazione deve essere redatta in conformità all'allegato fac-simile.

- 4) Affinchè anche la documentazione supplementare di che trattasi possa essere utile per l'espletamento dell'attività ispettiva da parte degli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla stessa deve essere apposto, a cura del laboratorio certificatore, uno specifico riferimento al certificato di reazione al fuoco emesso per il singolo modello, simbolo dell'intera serie.

Il riferimento appena citato può essere espresso nei seguenti termini:

“Documentazione supplementare acclusa al certificato di reazione al fuoco n° del, presentata dal produttore ai sensi della lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. del”.

Si soggiunge che qualora un singolo modello di una collezione sia stato già omologato individualmente, l'omologazione (per estensione) degli altri modelli della medesima collezione dovrà essere richiesta secondo la procedura generale citata in premessa.

DCPST - Area Protezione Passiva